Numero della Proposta

220

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 1.

Proposta di Legge ~~presentata~~ presa in considerazione nella tornata del 29. Marzo 1862.

del ~~Ministro~~ Deput.to Corrigiani ed altri

OGGETTO

Cessazione dell'imposta di centesimi addizionali stabilita negli ex Ducati di Parma e di Modena

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore

Adottata nella tornata del 186

SESSIONE 1861

N° 220

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dai deputati

TORRIGIANI, GALLENGA, MINGHELLI-VAINI, PIROLI, GRANDI, MELEGARI L. A., MENOTTI, TONELLI, TORELLI E CANTELLI

Relazione della Com- Gallenga, [illegible], Tonelli, [illegible] Cantelli, De Blasiis, [illegible], [illegible]

2 luglio

Cessazione dell'imposta di centesimi addizionali stabiliti negli ex-ducati di Parma e di Modena dal decreto 12 dicembre 1860.

Preso in considerazione nella tornata del 29 marzo 1862.

SIGNORI,

Nel 27 dicembre 1859 il dittatore delle provincie dell'Emilia pubblicò negli ex-ducati di Parma e di Modena la legge comunale e provinciale 23 ottobre (anno medesimo). Ma siccome in quegli ex-ducati non erano provincie, nè quindi erano spese e bilanci provinciali, così il dittatore dovè riservare ed espressamente riservò l'articolo 241 di quella legge, la pubblicazione ed attivazione del quale dichiarò doversi far precedere da *particolari disposizioni*. Così tutte le spese obbligatorie provinciali, e fra queste le più cospicue, relative alle strade, seguitarono ad esser pagate dai cittadini allo Stato sui contributi diretti.

Basterebbe ciò a dimostrare che, quando il 31 ottobre 1860 il Parlamento votò la legge che autorizzava il Ministero a riscuotere le entrate e fare le spese pel primo trimestre 1861, non che ad aumentare i tributi diretti, onde compensare lo Stato delle spese già provinciali passate a suo carico, i rappresentanti degli ex-ducati dovevano tenersi, come si tennero, sicuri che per questa parte la legge non poteva colpire

gli ex-ducati medesimi, come quelli che avevano pagate e seguitavano a pagare allo Stato quelle spese sui tributi diretti. Tennero essi in una parola per impossibile che si potesse far pagare alle stesse popolazioni due volte gli stessi servigi.

Se non che il 12 dicembre 1860, per decreto reale promosso dal signor ministro delle finanze in esecuzione della legge 31 ottobre 1860, fra i paesi colpiti dall'aumento dei tributi diretti onde compensare l'erario delle spese già provinciali, vidersi compresi anche gli ex-ducati di Parma e di Modena.

Poco dopo, e così il 29 gennaio 1861, una circolare del signor ministro dell'interno stabilì che alcune delle spese dette di *reciproca utilità* sostenute dai comuni degli ex-ducati passassero a carico dello Stato. Senza discutere sulla costituzionalità di quest'atto, nè sul carattere di quelle spese, e guardando la cosa dal solo lato finanziario, è manifesta e grande la differenza fra ciò che passava a carico ed a benefizio del pubblico erario.

Le rimostranze molte e reiterate per sì patente ingiustizia produssero che nelle leggi successive per l'autorizzazione di altri esercizi provvisorii de' bilanci si stabilissero opportune riserve, affinchè al momento almeno delle leggi approvative de' bilanci si determinassero que' compensi che l'equità avesse potuto suggerire. Non è d'uopo constatare che le leggi approvative de' bilanci sono tuttavia un desiderio, e, siccome per una parte la Commissione della Camera, che riferì sull'ultimo progetto di legge per l'esercizio provvisorio de' bilanci pel primo trimestre di quest'anno, riconobbe e dichiarò la necessità che una legge fosse presentata, la quale e togliesse di mezzo i lamenti ed operasse gli opportuni compensi; e per l'altra la posizione tanto lesiva di ogni senso di equità e giustizia in cui gli ex-ducati da oltre un anno si collocarono e si mantengono colla duplicazione di uno stesso tributo, è cosa affatto particolare e distinta da ogni altra quistione che il decreto 12 dicembre 1860 può sollevare, così i sottoscritti deputati degli ex-ducati di Parma e di Modena si credono in dovere di presentare all'approvazione del Parlamento un progetto di legge col quale sia fatta cessare la percezione del tributo indebitamente stabilito, e, tenuto calcolo delle somme passate a carico dello Stato, e di quelle che gli ex-ducati hanno contribuito, operare i dovuti compensi.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio di quest'anno 1862 cesserà a carico degli ex-ducati di Parma e di Modena la percezione dei centesimi addizionali ai tributi diretti imposti col decreto 12 dicembre 1860.

Art. 2.

Sulle spese sostenute per ciò dallo Stato, e sulle somme pagate dagli ex-ducati saranno stabiliti e operati i dovuti compensi.

1. 1,16

Signori!

~~[illegible]~~ Mentre colla legge 31. 8bre 1860. veniva autorizzato il Governo del Re ad esigere pel primo trimestre del prossimo anno 1861. le imposte giusta l'esercizio in corso del 1860. fu stabilito che la riscossione delle somme dovute allo Stato in compenso delle spese già provinciali dovesse essere operata mediante proporzionato aumento ai tributi diretti.

In esecuzione di questa disposizione fu emanato il (reale) Decreto ~~[illegible]~~ del 12. Xbre 1860 I ~~[illegible]~~ che stabiliva i tributi diretti del Piemonte, degli ex-Ducati di Parma e Modena e di Lombardia

I. ~~[illegible]~~ stato) ~~modificato~~ e posto dal Decreto del 13. Marzo 1861. ~~[illegible]~~ i quali Decreti determinarono di

Questo aumento ai tributi diretti fu così determinato ripartendo proporzionalmente sui tributi diretti stessi pagati da questi ex-Stati l'importo complessivo che risultò composto a) delle spese provinciali del Piemonte indicate nella tabella B. annessa alla legge 20. Xbre 1859. di approvazione del bilancio attivo del 1860 di quelle Provincie b) delle spese così dette del Domicilio

I e di Modena

della Lombardia indicate nella tabella
pure annessa alla legge della stessa data
di approvazione del bilancio attivo del 1860 per
le Provincie ~~lombarde~~ ~~La Lombardia~~ – c/ dell'importo per
altre circa £ 250/m di spese levate
da bilanci comunali degli ex-Ducati
di Parma I caricate al bilancio passi:
vo dello Stato.

Sorsero tosto reclami intorno al modo, col
quale erasi ~~col~~ Decreto ~~…~~
12. Dic. 1860. e 13. Marzo 1861 ~~del 12. Dic. 1860~~. data esecuzione
alla surriferita disposizione della
legge 31. 8bre 1860.

Si è osservato ~~Si dice~~ che la disposizione stessa, la quale
non è che la ripetizione di ~~quella~~
dell'art. 241. della legge ~~comunale~~
e provinciale 23. 8bre 1859. non
poteva applicarsi ~~…~~ che agli ex-
Stati, in cui questo articolo di
legge aver dovesse la sua piena
esecuzione, il che non poteva seguire
né nei Ducati di Parma e Modena
dove il Dittatore dell'Emilia nel
pubblicare il 27. Dicembre 1859. quel:
la legge riservò espressamente l'ap:
plicazione del detto art. 241. – né
in Lombardia dove il modo di appli:
carlo era già stato determinato
dall'art. 6. della legge 20. Nov. 1859.

[illegible] del Ministro attivo [illegible] Lombardia, ~~alla qual legge~~ [illegible]
fu [illegible] (che l'aumento alle contri:
buzioni dirette di quella Provincia
per gli effetti dell'art. 241. della legge
comunale e provinciale sarebbesi effet:
tuato tenuta per base la somma
di £ 2,363,826. giusta la tabella
annessa alla legge stessa.

Si è osservato che l'art. 241. della legge 23. 8bre
1849. non può per la natura stessa
della sua disposizione applicarsi che a
quegli ex-Stati nei quali o vi fossero
spese speciali a carico della Provincia
– o che già non ne fosse seguito il
caricamento allo Stato mediante
aumento dei tributi diretti, per cui
appunto l'art. 241. di detta legge
nel modo in cui lo eseguivano i Decreti I
~~ministeriale del 12. Dic. 1860~~. non
trovava applicazione nè per gli ex-
Ducati di Parma e Modena, dove
non esistevano nemmeno spese speciali
applicate alla Provincia (tutte essendo
sostenute o dal Comune o dallo Stato)
– nè per la Lombardia dove già fino
dall'ordinamento finanziario del 1805.
erano state caricate allo Stato le
spese provinciali appunto con proporzio:
nato aumento dell'imposta fondiaria.

I 12. Dic. 1860 e 13. Marzo 1861.

Si è osservato) che l'applicazione dell'art. 36 della
legge 23. 8bre 1859. nel modo inteso
dai detti decreti ministeriali avrebbe
presupposto che tutti gli ex-Stati che
furono associati pel proporzionale au:
mento dei tributi diretti avessero
uno stesso sistema amministrativo e
finanziario che determinasse rispettiva:
mente a carico del Comune, della
Provincia o dello Stato le spese per
gli identici servizi pubblici, senza di che
ne doveva avvenire lo sconcio che
quell'ex-Stato il quale già sopportava
a carico del Comune o nel proprio
bilancio generale le spese ~~[illegible]~~
per servizi dichiarati in altro ex-
Stato a carico della Provincia veni:
va assoggettato a duplicato pagamento
per gli stessi pubblici servizi, sconcio che
appunto si verificava e nel modo
più concludente ed eloquente negli ex-
Ducati di Parma e Modena, dove
tutte senza eccezione le spese per
servizi pubblici essendo ~~[illegible]~~ sopportate o
dal Comune o dallo Stato,
nessuna se n'aveva a carico della Provincia.

Si è osservato che il modo di rimborso da farsi
allo Stato per le spese provinciali
mediante proporzionato aumento
dei tributi diretti dei diversi ex-Stati

non potesse essere nè giusto nè ragionevole fino a che in tutti gli ex-Stati, che furono associati per quest'istituto, non fossero perequate le imposte dirette, giacchè altrimenti chi paga proporzionalmente di più sarebbe chiamato in proporzione maggiore ed eccedente a sopportare il proprio contributo di spese provinciali aggravandosi così maggiormente la sproporzione della imposta.

Si è osservato finalmente che ad ogni modo quando si fosse creduto che la disposizione, sulla quale versiamo, della legge 31. 8bre 1860 non avesse dovuto intendersi con riferimento a ciascun ex-Stato, avrebbesi dovuto applicarla non solo al Piemonte, alla Lombardia ed agli ex-Ducati di Parma e Modena, ma anche alle Romagne ed alla Toscana che facevano già parte del Regno all'epoca in cui era pubblicata la legge 31. 8bre 1860. e che avevano i bilanci speciali altresì non diversamente che lo avevano a quell'epoca il Piemonte, la Lombardia ed i Ducati.

Portata la discussione avanti la Camera quando si trattò del progetto di legge

sull'esercizio provvisorio dei bilanci pel
secondo trimestre dell'anno 1861. fu riser:
vata la deliberazione in attesa delle
Relazioni sui bilanci dello stesso anno
1861. — e la stessa riserva fu ripetuta
in occasione dei successivi progetti di
legge per l'esercizio dei bilanci provvi:
sorj del secondo semestre dell'anno
1861. e del corrente anno 1862.

Per la recente discussione avvenuta in
questa Camera non vi è ormai più
dubbio che non verranno nel corrente
anno in discussione i bilanci del
1862; mentre è pur evidente la con:
venienza di togliere di mezzo senza
ulteriori indugi la questione della
quale si tratta, questione che quan:
to più viene protratta senza essere
risolta lascia in sospeso con loro gra:
ve danno la sorte dei contribuenti,
tanto di quelli, cioè, che dovrebbero dei
compensi, la cui cifra va ingrossando
col ritardo quanto di coloro che
continueranno indebitamente a
pagare ciò che non devono. Per
il che la vostra Commissione, o Signo:
ri, è stata unanime nell'avviso
di risolvere gli importi delli in
occasione dell'attuale progetto di
legge presentato alla Camera

Il 12. Marzo 1861.

~~[illegible]~~ Le prime Onor. Deputati ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ , proposto

che per connessione di materia,
per logica concatenazione di idee
e per economia legislativa conduce
a risolvere al tempo stesso a modo di
emendamento l'identico dubbio
che presentano i Decreti reali ~~[illegible]~~
12. dic. 1860 anche per le provincie ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ piemontesi e lombarde

Esaminò la Commissione ~~nel ritorno~~
~~[illegible] che si [illegible] per [illegible]~~
~~[illegible] dell'[illegible] della [illegible]~~
~~[illegible] dell'art. [illegible] della~~
~~legge 31 [illegible] 1860, non [illegible]~~
~~disposizione di questa legge [illegible]~~
~~interpretata col detto [illegible]~~
~~decreto del 12. [illegible] di [illegible].~~
~~E [illegible] la Commissione~~
ad attenersi coll'Onor. Ministro
delle Finanze, intervenuto in seno
ad essa, che, avuto come inevitabile
il modo di riparto delle spese
già provinciali eseguitosi per l'esercizio
precedente scaduto dell'anno 1861.
si avesse con effetto retroattivo al 1.
gennajo del corrente anno a ristabilire
la misura della porzione delle spese

già provinciali come avveniva prima
dei detti decreti reali, nella
qual natura concorrendo tutto potrà
facilmente Commissione e Ministero
in quanto che tale è appunto anco
il concetto delle disposizioni contenute
nel progetto di riforma della legge
comunale e provinciale, il concetto,
cioè di lasciare a carico di ciascuna
Provincia le spese proprie; e transitoria-
mente di evitare [illegible] le
duplicazioni dell'[illegible] delle spese per
gli stessi servigi provinciali a carico della
medesima provincia. Or qui non facciamo
che attuare questo vero in attesa che
unificato il sistema dei tributi in
tutto il Regno e reso uniforme il
sistema amministrativo del Comune
della Provincia si ottenga finalmente
il tanto desiderato effettivo pareggia-
mento d'imposte per tutti i cittadini
dello Stato.

Le cose qui esposte danno ragione
degli articoli del progetto della Com-
missione, sui quali occorre di
soggiungere tre osservazioni.
La prima si è che essendo già for-
mati i ruoli dei tributi pel corrente
anno 1862, per non portarsi perturba-
zione con danno del pubblico servizio

Non era d'uopo gravare al futuro anno 1863 i compensi rispettivamente dovuti per l'esercizio del corrente anno 1862. La seconda si è che I ~~[illegible]~~ — E la terza osservazione si è che gli articoli proposti dalla Commissione mentre accolgono e rendono il concetto che informa il progetto di legge presentato dagli Onor. Deputati ~~[illegible]~~ riescono per mezzo di emendamento a completarlo.

Del resto non occorre di spendere molte parole per dimostrare la ragione per la quale la Commissione ~~[illegible]~~ compensabili I ~~[illegible]~~ dovuti allo stato; nè quindi avrebbesi dovuto imporre sui contribuenti addizionali:

I colle assunzioni ~~[illegible]~~ all'art. 1° che dal 1 Gennaio dell'anno 1862 sarebbero riscosse le tasse già provinciali già votate e nella misura che erano in vigore nel 1860, si è voluto tassare I ~~[illegible]~~ del decimo di guerra gravato sui tributi ~~[illegible]~~ esposti in compenso delle opere già provinciali —

I la in: :debita

I alle opere già provinciali il decimo di guerra fu imposto sui tributi diretti

nali che rappresentano le spese pro-
vinciali. Ma se questo fu già ricono-
sciuto ed ammesso dalla Commissione
che ha riferito sul progetto di legge
per l'esercizio [illegible]
del secondo semestre dello scorso anno
1861. e fu riconosciuto ed ammesso
anche dal Ministro delle Finanze
come risulta dalla Relazione della
Commissione stessa, si fa or tanto più
[illegible] la giustizia di togliere il
sopraccarico di guerra sui centesimi
addizionali provinciali, ora che ri-
tornandosi allo stato anteriore al
decreto 12. Dec. 1860. si ridona a
loro più pienamente il carattere di
tributi per spese provinciali, tri-
buti che in quanto si riferiscono
appunto a spese provinciali non
furono aumentati del decimo di
guerra in nessuno degli ex-Stati,
in cui le dette spese furono conserva-
te ad esclusivo carico delle rispettive
Provincie.
[illegible]
dori al 1. Genn. 1862 [illegible]
legge [illegible] dovrassi
tener conto nei compensi del decimo

di guerra, dallo Stato ha ridotta:
mente gravato, ha istesso che
questa sovrimposta non dovrà essere
~~applicata~~ nemmeno per lo avanti su quell'au:
mento di tributi diretti che avranno
a rappresentare le spese provinciali
a sensi della disposizione dell'art. 6.
del progetto della Commissione.

Confida essa, o Signori, che vorrete col
vostro voto approvare il progetto
di legge quale ha l'onore
di presentarvelo, colla profonda
convinzione che merita la vostra
approvazione perchè appoggiato
a principj che sono ad un tempo
di equità e di giustizia

122

Progetto della Commissione

Art. 1.

A cominciare dal 1. Gennajo 1862. le spese provinciali contemplate dai reali decreti 12. Dec. 1860. e 13. Marzo 1861. saranno regolate nelle Provincie Piemontesi, Lombarde, Parmensi e Modenesi coi metodi e nella misura che erano rispettivamente in vigore nell'anno 1860.

Art. 2.

~~Per quanto però si riferisce al~~ Pel corrente anno 1862, in cui le ~~già~~ spese ~~anzidette~~ furono ripartite nei ruoli in conformità ai succitati reali decreti, saranno eseguiti nei ruoli del 1863. i debiti compensi attivi e passivi.

Art. 3

Sono abrogati i sumentovati decreti 12. Dicembre 1860. e 13. Marzo 1861.

~~Relazione
della Commissione
sul progetto di legge N° 220
per cessazione dell'imposta
di contribuzioni addizionale [illegible]
stabilita dal Decreto 12. Dic. 1860.~~

N° 220A

Relazione

Gallenga, Melli, Torelli
Fabrizi Gio., Cantelli, De Blasiis
Restelli, Polti

Presentata il 2. luglio 1862.

Ammesso alla lettura ~~degli~~ Uffici 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.

CAMERA
SEGRETERIA
DEI DEPUTATI

Signori

Nel 27 Xembre 1859 il Dittatore delle Provincie dell'Emilia pubblicò negli ex Ducati di Parma e di Modena la legge Comunale e Provinciale 23 8bre (anno medesimo). Ma siccome in questi ex Ducati non erano Provincie, nè quindi erano spese e bilanci provinciali, così il Dittatore dovè riservare ed espressamente riservò l'art: 241 di quella legge, la pubblicazione ed attivazione del quale dichiarò doversi far precedere da particolari disposizioni. Così ~~tutte~~ le spese obbligatorie Provinciali, e fra queste le più cospicue relative alle strade seguitarono ad esser pagate dai cittadini allo Stato sui contributi diretti.

Basterebbe ciò a dimostrare che quando il 31. Ottobre 1860 il Parlamento votò la legge che autorizzava il Ministero a riscuotere le entrate e fare le spese pel 1º trimestre del 1861, non che ad aumentare i tributi diretti onde compensare lo Stato delle spese già provinciali passate a suo carico, i Rappresentanti degli ex Ducati dovevano tenersi come si tennero sicuri che per questa parte la legge non poteva colpire gli ex Ducati medesimi, come quelli che avevano pagate e seguitavano a pagare allo Stato quelle spese sui tributi diretti. Tennero essi in una parola per impossibile che si potesse far pagare alle stesse popolazioni due volte gli stessi servigi.

Se non che il 12 Xembre 1860 ~~col~~ Decreto Reale promosso dal ~~gli~~ Ministro delle Finanze in esecuzione della legge 31: Ottobre 1860, fra i paesi colpiti dall'aumento dei tributi diretti onde compensare l'Erario delle spese già provinciali, si veddero compresi anche gli ex Ducati di Parma e di Modena. Poco dopo e così l'undici Gennaio 1861, una circolare

del 17 Ministro dell'Interno stabilì che alcune delle spese dette di reciproca utilità sostenute dai Comuni degli exDucati, passassero a carico dello Stato. Senza discutere sulla costituzionalità di quest'atto, nè sul carattere di quelle spese, e guardando la cosa dal solo lato finanziario, è manifesta e grande la differenza fra ciò che passava a carico ed a beneficio del pubblico Erario.

Le rimostranze molte e reiterate, per sì patente ingiustizia, produssero che nelle leggi successive per l'autorizzazione di altri esercizi provvisori de' Bilanci, si stabilissero opportune riserve, affinchè al momento almeno delle leggi approvative de' Bilanci si determinassero quei compensi che l'equità avesse potuto suggerire. Non è d'uopo constatare che le leggi approvative de' Bilanci sono tuttavia un desiderio, e siccome per una parte la Commissione della Camera, che riferì nell'ultimo progetto di legge per l'esercizio provvisorio de' Bilanci pel primo trimestre di quest'anno, riconobbe e dichiarò la necessità che una legge fosse presentata la quale, e togliesse di mezzo i lamenti, ed operasse gli opportuni compensi; e per l'altra la posizione tanto lesiva di ogni senso di equità e giustizia in cui gli exDucati da oltre un anno si collocarono e si mantengono colla applicazione di uno stesso tributo, è cosa affatto particolare e distinta da ogni altra questione che il Decreto 12 settembre 1860 può sollevare, così i sottoscritti Deputati degli exDucati di Parma e di Modena si credono in dovere di presentare all'approvazione del Parlamento un progetto di legge col quale sia fatta cessare la percezione del tributo indebitamente stabilito, e tenuto calcolo delle somme passate a carico dello Stato, e di quelle che gli exDucati hanno contribuito, operare i dovuti compensi.

Progetto di Legge

Art. 1°. A partire dal 1° Gennaio di quest'anno 1862, cesseranno a carico degli exducati di Parma e di Modena, la percezione dei centesimi addizionali ai tributi diretti, imposti col Decreto 12 Xembre 1860.

Art. 2°. Sulle spese sostenute per ciò dallo Stato, e sulle somme pagate dagli exducati, saranno stabiliti e operati i dovuti compensi.

P. Borrigiani

A. Gallenga

Minghelli Vaini

Ai Pinol

Grandi

L. A. Melegari

G. Mischi

Achille Menotti

Avv. S. Tonelli

G. Torelli

G. Cantelli

~~1. Uffici~~ ~~8 marzo~~

~~Annesso alla Lettera~~

Letto nella seduta del 14.
Maggio 1862.

N.° 220.

Progetto di legge presentato alla Camera dai deputati Borgognini, Albenga, Minghelli, Brini, Bosi, Ricci, Malmusi L. A. Menotti, Cosmelli, Torelli e Cantelli

Cessazione dell'imposta di centesimi addizionali stabiliti negli ex Ducati di Parma e di Modena dal Decreto 22. 7bre 1859.

Preso in considerazione nella tornata del 29. Maggio 1862.

[illegible]